Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 103° — Numero 333

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Lunedì, 31 dicembre 1962 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 333 DEL 31 DICEMBRE 1962

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1962, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(7519)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1962, n. **1722**.

Soppressione della Rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Legazione, presso il Centro Europeo delle Nazioni Unite in Ginevra ed istituzione nella stessa sede di una Rappresentanza diplomatica permanente con rango di Ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Legazione, presso il Centro Europeo delle Nazioni Unite in Ginevra, è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Ginevra una Rappresentanza diplomatica permanente con rango di Ambasciata, presso il Centro Europeo delle Nazioni Unite.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1962, n. **1723**.

Istituzione in Basilea (Svizzera) di un Consolato generale di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Basilea (Svizzera), è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Basilea (Svizzera) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Cantoni di Basilea città, Basilea campagna, Argovia e Soletta.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 43. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1962, n. 1724.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1962-63 (prelevamento di L. 595.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste).

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 595.300.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1962-1963.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di L. 595.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per l'impianto dell'albo dei dipendenti civili dello Stato (cap. n. 238) (assegnazione indispensabile onde provvedere, in relazione ad intervenute esigenze, ad urgenti lavori per il completamento dell'impianto dell'albo).	L.	15.000.000
Funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra (cap. n. 539) (in relazione alla necessità di accelerare i lavori per la liquidazione dei danni di guerra, prima non prevedibile).	»	274.000.000
Ministero delle finanze		
Spese casuali (cap. n. 33) (in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze).	»	8.000.000
Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza (cap. n. 95) (integrazione necessaria per provvedere alle maggiori occorrenze, prima non prevedibili, connesse con l'affitto di locali per la sistemazione di taluni servizi del Corpo della guardia di finanza).	»	163.300.000
Ministero dell'interno:		
Servizio segreto e spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati (cap. n. 82) (per provvedere ad inderogabili esigenze prima non prevedibili).	»	135.000.000
	L.	595.300.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TREMELLONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391, 21 agosto 1962, n. 1454 e 31 ottobre 1962, n. 1503;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, esiste la necessaria disponibilità,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzato il prelevamento di lire 595.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 238. — Spese per l'impianto dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ecc.	L.	15.000.000
Cap. n. 539. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra, ecc.	»	274.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 33. — Spese casuali	L.	8.000.000
Cap. n. 95. — Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza	»	163.300.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 82. — Servizio segreto e spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	L.	135.000.000
	L.	595.300.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1962.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1963 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1963 nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3,30 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso le persone indicate dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma del detto articolo.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti commi si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 2,30 % o del 3,30 % (a seconda che trattasi rispettivamente di prodotti ortofrutticoli, della pesca e di uova, ovvero degli altri prodotti elencati al precedente art. 2, all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed al prezzo di acquisto dei prodotti destinati alla manipolazione in aggiunta alla imposta propria dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti manipolati. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esporta-

zione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2,20 % o del 3,30 % a seconda della loro natura, sul prezzo di acquisto dei prodotti stessi, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, alla esportazione nazionale.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe, peraltro, quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3,30 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli, e la cacciagione, e del 2,30 % per gli altri cennati prodotti.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1963, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1964.

TITOLO III

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,80 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi fabbricati e sottoposti ad imposta di fabbricazione nell'anno, in base al prezzo medio di lire 11.500 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette all'imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 5,80 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO IV

Caffè e surrogati del caffè Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) Caffè, tanto crudo che tostato, estratti o essenze di caffè solidi e surrogati del caffè:

voce doganale 09.01-A: caffè: 12 %;
voce doganale 21.01: surrogati del caffè: 5,30 %
voce doganale 21.02-A-I-*b*: estratti o essenze di caffè solidi: 12 %;

B) Tè e matè:

voce doganale 09.02: tè: 12 %;
voce doganale 09.03: matè: 12 %.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per tutti i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), degli estratti o essenze solidi di caffè, di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, nonchè per i passaggi degli estratti o essenze solidi di caffè, prodotti nel territorio dello Stato.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), gli estratti o essenze solidi di caffè, il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'acquisto e l'importazione dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici da parte di ditte che li impiegano direttamente per la fabbricazione di altri fertilizzanti o di altri anticrittogamici ovvero di prodotti di natura diversa, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30 %.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;

zolfo grezzo molito e anche ventilato;

zolfo raffinato molito e anche ventilato;

zolfo sublimato;

minerali di zolfo molito e anche ventilato;

zolfi ramati;

altri anticrittogamici a base di zineb, con contenuto minimo di etilenbisditiocarbammato di zinco del 65 %, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi dei prodotti medesimi di provenienza estera.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti qui di seguito elencati, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) Oli minerali carburanti:

voce doganale 27.10-A-I: benzina: 5,90 %

B) Altri oli minerali carburanti:

voce doganale 27.10-A-II: acqua ragia minerale: 7,70 %;

voci doganali 27.10-A-III; 27.10-A-IV: petrolio e gasolio: 7,70 %;

voci doganali ex 27.09-C; 27.09-E; 27.10-A-VI-*a*-2; 27.10-A-VI-*c*-7: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 7,70 %;

C) Oli minerali combustibili:

voci doganali ex 27.09-C; 27.10-A-VI-*a*-1-*aa*-*bb*: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali da usare direttamente nelle caldaie e nei forni: 4 %;

D) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati all'impiego di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4 %;

E) Petrolio destinato al uso di riscaldamento domestico contemplato dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 3 maggio 1957, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 6 %;

F) Oli minerali lubrificanti:

voci doganali 27.10-A-V-*b*; 38.14-B-I-*a*; 38.14-B-II-*a*: 7 %;

G) Petrolatum:

voce doganale 27.12-C: 7 %;

H) Paraffina solida:

voci doganali 27.13-B-I; 27.13-B-II: 4 %.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti, la imposta è dovuta nella misura dell'1 %.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) per gli oli minerali carburanti e combustibili: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio in base al prezzo medio di L. 115 (centoquindici) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sulla entrata a questa afferente;

b) per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili densi;

c) per gli oli minerali lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogramma;

d) per gli altri oli minerali lubrificanti ed il Petrolatum: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogramma.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di lire 195 (centonovantacinque) al chilogramma per gli oli minerali rigenerati e di lire 300 (trecento) al chilogramma per gli altri oli lubrificanti ed il petrolatum diminuiti della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

c) per la paraffina solida: sul prezzo medio di lire 140 (centoquaranta) al chilogramma.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dai precedenti articoli, e prenderanno nota sulle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione.

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa all'importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione in altri prodotti petroliferi;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori;

4) oli minerali destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura dei prodotti indicati nel precedente art. 13, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione è necessario l'impiego dei prodotti citati.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) Combustibili fossili d'importazione: 4 %:

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati: carbone coke;

b) Combustibili fossili nazionali: 4 %:

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla aliquota del 3 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti, si rende applicabile la imposta integrativa dell'1 % da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla aliquota del 3 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche, quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3 %, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1 % nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori, all'atto della prima vendita nei confronti di chiunque effettuata, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, etc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII
Specialità medicinali

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4,30 % e si corrisponde, nei termini e modi normali a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 4,30 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente art. 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando per ciascuna specialità la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), della imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi delle dette specialità di provenienza estera.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la spedizione o consegna dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, da emettersi a cura dei fabbricanti in caso di spedizione ovvero degli intermediari, collaboratori scientifici o propagandisti dei detti fabbricanti, nell'ipotesi che i campioni vengano consegnati da tali intermediari ai medici. Detta nota deve contenere la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore.

Nel caso che i prodotti siano distribuiti in omaggio per tramite di ausiliari del commercio, è fatto obbligo a questi ultimi di istituire un registro di carico e scarico, precedentemente vidimato e bollato ai sensi dell'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, nel quale dovranno essere annotate nella parte del carico le note di accompagnamento emesse dalla ditta fabbricante, e nella parte dello scarico le corrispondenti note di accompagnamento emesse dagli ausiliari;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per i medici, del quale è vietata la vendita » o altra equivalente.

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni implica il pagamento dell'imposta sulla entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera b), inviati dalle case estere direttamente ai medici.

Per le importazioni di campioni di specialità medicinali, preparate in confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera b), effettuate dalle organizzazioni commerciali, industriali od ausiliarie delle case estere per la cessione gratuita ai medici, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto. Per le importazioni dei medesimi campioni in confezioni diverse da quelle apprestate per la vendita al pubblico, l'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 21, si liquida sul valore d'importazione dei detti prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

TITOLO IX
Baccalà, stoccafisso ed aringhe

Art. 27

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 03.02-A-I-a-2-aa; 03.02-B-I-b: aringhe salate, secche o affumicate: 6,30 %;

voce doganale ex 03.02-A-I-b-2: baccalà secco o salinato: 7,30 %;

voce doganale ex 03.02-A-I-b-2: stoccafisso: 7,30%.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale 16.04-E-II-a-2), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base alla aliquota del 2,30 %; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con il pagamento della imposta nella misura del 2,30% è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5 %, nei modi e termini normali.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 27, primo comma, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi di aringhe (salate, secche o affumicate), di baccalà (salato o secco), compresi i filetti di baccalà preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso di estera provenienza.

Del pari è comprensiva degli anzidetti passaggi di baccalà e di stoccafisso l'imposta del 5 % assolta a titolo integrativo di quella del 2,30 % a norma del precedente art. 27, secondo comma.

TITOLO X
Zucchero

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30 %.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in

base al valore di importazione calcolato a norma dello art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e per tutti i passaggi del detto prodotto di provenienza estera.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30% e si corrisponde:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale dev'essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione d'importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento; lo zucchero dese essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore destini alla rivendita al minuto lo zucchero in propri negozi di vendita al pubblico.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4,30% e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo. All'uopo lo zuccherificio importatore deve indicare nella dichiarazione d'importazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, che lo zucchero grezzo importato è destinato, dopo la raffinazione nei propri stabilimenti, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori.

TITOLO XI

Spezie

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 14% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;
voce doganale 09.05: vainiglia;
voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;
voce doganale 09.07: garofani;
voci doganali 09.08-A-I-*a*; 09.08-A-II-*a*; 09.08-B-I: noci moscate con o senza guscio;
voci doganali 09.08-A-I-*b*; 09.08-A-II-*b*; 09.08-B-II: macis;
voci doganali 09.08-A-I-*c*; 09.08-A-II-*c*; 09.08-B-III: amomi e cardamomi;
voce doganale 09.10-D: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei prodotti nello stesso articolo elencati.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII

Gas metano

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad un altro produttore che acquista per la rivendita, la imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della vendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di vendita tra produttori.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente, è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico.

TITOLO XIII.

Lievito per panificazione

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco e secco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco e secco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per lo espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco e secco per panificazione, l'imposta, nella misura del 5,30%, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940. n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco e secco per panificazione.

TITOLO XIV

Gas di petrolio liquefatti e loro miscele

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 10% per i detti gas destinati come carburanti nell'autotrazione e del 14% per i citati gas destinati ad altri usi e si corrisponde:

a) per i gas di provenienza estera e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma di gas liquido maggiorato dell'imposta di fabbricazione effettivamente dovuta, mediante versamento diretto dell'imposta entrata sul conto corrente del competente Ufficio del registro;

c) per i gas di produzione nazionale destinati agli usi di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi doganali, in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma, maggiorato dell'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, al netto della restituzione dell'imposta stessa prevista dal detto art. 9, mediante versamento diretto dell'imposta entrata dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

Gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta in base ai criteri di cui sopra e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Per i gas di cui alla lettera *c*) ove non si verifichino le utilizzazioni di cui al detto art. 9, è dovuta, a titolo di integrazione, a cura dell'acquirente di tali prodotti, la differenza di imposta sull'entrata in meno assolta all'Erario.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali.

L'aliquota stabilita dall'articolo precedente assorbe anche l'imposta sull'entrata dovuta per tutti i passaggi dei suddetti gas destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dai gas stessi.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 4,30% e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti

nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1963 la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 4,30%, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con la aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcoolico superiore all'1%.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura dell'8%, ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con la ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'articolo 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità di registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bo-

sco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e termini stabiliti al successivo art. 53.

Art 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti:

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio:

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI. nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72-A; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, deve essere, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Province e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera a);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuate dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) all'atto della registrazione dei contratti: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) all'atto della presentazione della prescritta denuncia: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera, prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denuncia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53; il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art 56.

Art 56.

L'imposta sull'entrata nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'art 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Province, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Province e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione

dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 5 %;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 6 %;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con la ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 7 %.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso di America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver sprucc (abete del Pacifico), l'Oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica od anche nella fabbricazione di pannelli costituiti da trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %.

Le ditte importatrici del legname resinoso da opera di cui al precedente comma, ove, successivamente alla importazione, invece di impiegare il legname stesso direttamente negli usi ivi indicati, lo vendano ad altri operatori economici, sono tenute per tali vendite a corrispondere, nei modi e termini normali, l'imposta integrativa del 2 %, 3 % e 4 %, rispettivamente per i prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 50, di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3,30%.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini: voci doganali: 43.01-A; 43.02-A-I-a; 43.03-A-I; 43.03-C-I: 23,30%;

b) pelli da pellicceria comuni: voci doganali: ex 43.01-B (escluse le pelli di agnello delle Indie non aventi pelo arricciato e le pelli di agnello della Cina, della Mongolia e del Tibet, ed escluse altresì le pelli di capra, capretto e capretta dello Yemen, della Cina e della Mongolia in quanto pelli non buone da pellicceria); 43.02-A-I-b; 43.03-A-II; 43.03-C-II: 8,30%.

Il tributo si corrisponde:

1) per le pelli di produzione nazionale: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) per le pelli di provenienza estera: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta come sopra è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi dei detti prodotti. L'imposta comprende, altresì, i passaggi afferenti le confezioni in pellicceria.

Art 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura dell'8,30% per quelle fini e nella misura del 3,30% per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione della imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, lepre e similari di estera provenienza, inoltrate, prima dello sdoganamento, agli stabilimenti di secretatura col vincolo della bolletta di cauzione ed introdotte in appositi magazzini sotto vigilanza doganale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3,30% ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dello art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effet-

tuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, la imposta è dovuta nella misura del 3,30% nei modi e termini normali; fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 3,30%, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII

Disposizioni comuni

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta la imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1962
Registro n. 33, foglio n. 372. — BAIOCCHI

(7441)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.

Divieto dell'uso in pubblico di divise e uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1963 è vietato l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1962

Il Ministro: TAVIANI

(7529)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.

Divieto nel territorio della provincia di Bolzano dell'uso in pubblico di uniformi o divise da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1961, con il quale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sono state applicate, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Considerata la permanenza dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che hanno reso necessario il disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1961, e la necessità, quindi, di prorogare la efficacia del decreto medesimo;

Decreta:

Il divieto nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura è prorogato al 31 dicembre 1963.

Roma, addì 27 dicembre 1962

Il Ministro: TAVIANI

(7530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1022 del 13 dicembre 1962. - Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1022 del 13 dicembre 1962, ha fissato, come dall'unito elenco, i prezzi al pubblico di specialità medicinali.

SPECIALITÀ MEDICINALI (LXXIV Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1016 del 27 settembre 1962 (LXXIII elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 4 ottobre 1962.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Anaspecyl Micina	Ist. Chim. Biol. Triestino, Trieste	flacone × 500.000 U. + gr. 0,5	470
Androsterolo	Pierrel, Milano	confetti 20 × mg. 2	1.000
		confetti 20 × mg. 5	2.200
Asteaton	Proto Lab. Farmaceutico, Milano	capsule 50	1.200
Atox	Alfa I.C.F., Bologna	flacone sciroppo × gr. 200	425
Aurociclina	Cresci Farmaceutici, Firenze	supposte 4 × 500 mg.	1.800
Bechilar	Nimiz, Milano	supposte 10 × gr. 2	700
Becom	Alfa I.C.F., Bologna	sciroppo flacone g. 100	650
Bivit 6	Italfarmaco, Milano	fiale 3 × 2 cc. × mg. 100	620
Calcistin	Boehringer, Milano	fiale 5 × 5 cc.	700
Cardiotest	Biotrading, Milano	gocce flacone × 20 cc.	900
Ciclospasmol	Formenti, Milano	confetti 20	1.000
Cinarton	Marvin, Milano	sciroppo × gr. 180	1.300
Deltacortenolo uso vete	Lepetit, Milano	flacone × 5 cc. × 25 mg./cc.	1.075
Dosmin	Yatros, Torino	compresse 12	825
Eparmone	Lab. Farmacol. Meridionale, Napoli	forte fiale 10 × 1 cc.	1.600
Eparnovo « 2000 »	Medici, Milano	sciroppo × 200 cc.	1.150
Guaiachin	Nimiz, Milano	supposte 10 × gr. 3 A.	600
Iper Halibutol	Medici, Milano	gocce × 10 cc.	400
Ipofren	Ist. Bioch. Ligure, Genova	compresse 20	1.000
Izofuran	Ist. Sper. Zoop. della Lombardia e dell'Emilia, Brescia	polvere buste 10 × 10 gr.	1.900
Cortifil	Mil Far, Milano	pomata × gr. 5	1.300
Kustrin	Farmitalia, Milano	compresse 20	1.750
Liofil B	Alfa ICF, Bologna	fiale 3 liofilizzate + 3 fiale solvente	900
		fiale 5 liofilizzate + 5 fiale solvente	1.400
Neocodil	Off. Farm. Saba, Torino	flacone × 20 cc.	400
Pantamin	Lab. Farm. Merid., Napoli	30 confetti	800
		60 confetti	1.500
Paramezone sintex	Recordati, Milano	compresse 10 × mg. 2.	1.500
Pentril ritardo	Ist. Medicamenta, Milano	capsule 20	1.600
Placentina	Lab. Farm. Merid., Napoli	normale fiale 10 + 3 cc.	900
Polibol	Crinos, Villaguardia (Como)	compresse 20	1.620
Protanabol sintex	Recordati, Milano	compresse 20 × mg. 2,5	975
Sincolin B complex	Yatros, Torino	confetti 30	1.100
Tritensina	Lover's Medicinali, Milano	confetti 30 × gr. 0,5	1.500
Vitamina B1	Off. Farm. Asolana, Padova	fiale 5 × 100 mgr.	490
		compresse 20 × 50 mgr.	440
Vitamina C	Off. Farm. Asolana, Padova	fiale 10 × 2 cc. × gr. 0,10	400
Vitamina C Vis	Istit. Scient. delle Venezie, Padova	compresse 10 × gr. 0,5	350
Vitamina PP Vis	Istit. Scient. delle Venezie, Padova	compresse 20 × gr. 0,2	340
Ossitetra	Pierrel, Milano	capsule 8	950
		capsule 16	1.750

NUOVE CONFEZIONI

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Acechin	Ind. Chimica-Biologica, Genova	compresse 2	40
Aceina	Ind. Chimica-Biologica, Genova	compresse 2	35
Amaro Morgan	Morgan, Torino	confetti 50	750
Anticolitico Roberts	Manetti e Roberts, Firenze	discoidi 30	420
Antinevrotico De Giovanni	Gazzoni, Bologna	flacone × gr. 300	560
Artrobione	S.I.T.I., Milano	flacone sciroppo × gr. 200	670
Batoril	Faver, Torino	flacone gocce × gr. 30	400
Betacomplesso	ME.DO.SAN., Roma	granul. flacone gr. 40	600
Betracin	FA.BO. Farmindustria, Bologna	compresse 10 × mg. 0,5	800
Biadenina	Biagini, Pisa	fiale 10 × 5 cc.	980
Bioterciclin	Bio-Ter., Milano	capsule 8 × mg. 150	1.650
Bitonal	Ind. Galenica Ital., Paderno Dugnano (Milano)	compresse 50	550
Brasulfetil	Biochimica Milanese, Milano	sciroppo × 50 cc.	710
Bronkomicina	Morgan, Torino	flaconi 3 × 600.000 U.I. + gr. 0,50 + solvente	1.050
Caffermon	Vermont, Quero (Belluno)	supposte 4 × gr. 1 A. supposte 4 × gr. 0,06 B.	1.290 800
Calmotal	Petrangeli, Roma	compresse 30 × mg. 28 supposte 6 × mg. 50 fiale 5 × 2 cc. × mg. 57 fiale 5 × 2 cc. × mg. 114	400 360 300 300
Canak	Siner, Roma	compresse 50	1.200
Cardiodest	Biotrading Co., Milano	supposte 10	1.200
Cardiodest papaverina	Biotrading Co., Milano	supposte 10	1.300
Cardiodest sedativo	Biotrading Co., Milano	confetti 40 supposte 10	1.100 1.200
Cardioflux	Lab. Farm. Meridionale, Napoli	discoidi 30 × 12,5 mg.	800
Cardiosedol	Ist. Terap. Pisano, Pisa	compresse 20	560
Cepiran	Dietopharma, Firenze	supposte 10	700
Citrovitamina	Magis, Milano	flaconcini 20 × 5 cc. flaconcini 10 × 5 cc.	1.500 800
Civigor	Farmavigor, Sesto S. Giovanni (Milano)	fiale 6 × 5 cc. × mg. 500	420
C Vitamina B. G.	Boniscontro & Gazzone, Torino	compresse 100 × mg. 50	500
Clorpropamide	Pierrel, Milano	compresse 20	550
Condol	Winthrop, Milano	compresse 2	90
Contrauto	Fater, Pescara	confetti 6	200
Corosan	Ist. Chemiot., Milano	compresse 30	870
Coroxin	Malesci, Firenze	compresse 30 × mg. 12,5	870
Coxantol uso vete	F.lli Casarini, Bologna	flacone 150 cc. flacone 500 cc. flacone 1000 cc. litri 10	580 1.100 1.800 15.000
Cronodiur	Ist. Farm. Int., Torino	compresse 15 × mg. 100	800
Cytobion	Bracco, Milano	fiale 6 × 1 cc. × 1000 mcg.	850
Deganol	Saita, Milano	capsule 8 × gr. 0,150	1.300
Didrose	Lab. Bioch. Dott. Guidi, Milano	compresse 50	330
Digestivo M. Antonetto	Marco Antonetto, Torino	compresse 15 × gr. 1	150
Diluen	Polli, Milano	compresse 20 × mg. 100	800
Dionina	Bracco, Milano	fiale 6 × 1 cc. × gr. 0,05	400
Diprobis	Lab. Biofarmacoterapico, Viareggio (Lucca)	supposte 4 A. supposte 4 B.	330 250
Diuritens	Crovis, Milano	compresse 50	960
Diurobetin	Profarmi, Milano	compresse 50	380
Dolyn	Lab. Chim. Farm. E. Granelli, Milano	compresse 12	550
Drocolin	Farnar, Napoli	fiale 6 × 3 cc. (gr. 0,5)	700
Eletuss	Ind. Gal. Milanese, Milano	gocce × 10 cc. al 5%	350
Elkamicina	Marco Viti, Milano	capsule 16 × mg. 150	3.270
Emamin	Carlevaro, Parma	fiale 10 × 2 cc. compresse 25 × mg. 100	650 580

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Enteromicina	Marco Viti, Milano	compresse 16	560
Entosal	Farmacosmici, Milano	confetti 30	650
Epanaftol	Ind. Gal. Ital., Paderno Dugnano (Milano)	compresse 40 × gr. 0,15	620
		fiale 6 × 5 cc. × gr. 0,7	600
Eparcura	Ghimas, Bologna	fiale 10 × 3 cc.	1.500
Eptaminal	Washington, Milano	fiale 6 × 2 cc.	400
Eptavigor	Farmavigor, Sesto San Giovanni (Milano)	gocce flac. × 15 cc.	600
Ester B1	C.I.F., Roma	flacone 12 cc. da 600 mg.	350
Euprostine	Off. Farm. Lombarda, Milano	supposte 6	300
Fadormir	Bouty, Milano	compresse 12 × mg. 150	450
Febramina	Lirca, Milano	compresse 6	200
Fenartril	Ist. Terapeutico Ital., Milano	supposte 6 × g. 0,50 A.	450
Fosfarsile	Bucaneve, Milano	flaconcini 30 × 10 cc.	1.450
Fumafer B12	Ausonia, Roma	granulato × gr. 120	540
Gensamin	Medix, Milano	supposte 10 A.	560
		supposte 10 B.	500
Giacol	Dalton Italiana, Verolanuova (Brescia)	compresse 30 × 25 mg.	1.000
Hepaterina	Sinpharma, Milano	sciroppo × gr. 200	810
Hetafos B1	Medix, Milano	fiale 10 × 2 cc.	540
Idrovaccino Behringwerke contro la pseudo peste dei polli - uso vete	Emelfa, Milano	1000 dosi	9.500
Intex Micina	Morgan, Torino	compresse 20	1.400
Intonal	Granelli, Milano	compresse 10 × mg. 0,5	800
Isoreuma	Magis, Milano	compresse 30	1.170
Lisinil	Bucaneve, Milano	sciroppo flac. × 100 cc.	1.100
Lisozima	S.P.A., Milano	flaconi 3 liof. × 250 mg. + 3 fiale solvente	4.800
Liver-Protex	Morgan, Torino	confetti 50	2.600
Macol	Marlowe, Bologna	compresse 40	750
Maxulfa	Panther, Milano	supposte 6 × g. 1 A.	660
		supposte 6 × g. 0,5 B.	450
Megafur	Firma, Firenze	compresse 10 × mg. 250	550
Megalip	Biotrading, Co., Milano	confetti 40	1.200
Methotrexate	Cyanamid Italia, Catania	flacone multid. iniett. da mg. 50	10.500
Morgan Bex	Morgan, Torino	sciroppo × g. 200	580
Morgan Micina	Morgan, Torino	flaconi 3 da 500.000 U + 0,50 + solvente	530
		flaconi 3 da 400.000 U. + 0,25 + solvente	440
Natriuran	Orma, Roma	compresse 15 da mg. 100	800
Nauton	Ist. Farmaceutico Fiorentino, Firenze	capsule 10	400
Neospasmina	Lab. Biofarmac., Viareggio	bustina da 2 compresse	50
Neotiazina	Bieffe, Firenze	fiale 6 × 2 cc.	300
		supposte 6 × 2 g.	380
		compresse 30	460
Odontalgico Dott. Knapp	Dott. Giovanni Knapp, Milano	supposte 6	330
Ormonsterina	Ganassini, Milano	fiale 10 × 2 cc. 1° gr.	1.500
		fiale 10 × 2 cc. 2° gr.	3.100
		confetti 15	1.300
Ossazone	L. Brochieri, Roma	compresse 4	120
Ovovaccino uso vete	Ist. Sier. Mil. Belfanti, Milano	flacone da 250 cc. = 500 dosi	8.000
Padicor	Farmaco Ital. Padil, Milano	compresse 30 × mg. 12,5	870
Paluval	Ist. Fitot. Ital., Pisa	discoidi 20	400
Panakin	Lofarma, Milano	supposte 6 A.	410
		supposte 6 B.	325
		supposte 10 A.	650
		supposte 10 B.	510
Pempiten	Ind. Gal. Ital., Paderno Dugnano (Milano)	compresse 20 × mg. 5	350
Piraflogin	Garos Ital., Roma	discoidi 30 × 100 mg.	870
Pirectal	Lover's Medicinali, Milano	supposte 6	450

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Pirobicetina	Mendelejeff, Roma	supposte 4 × g. 0,5	720
Predsol Morgan	Morgan, Torino	pomata tubo da gr. 10 all'1%	770
Rectazina	Bouty, Milano	supposte 3 A.	390
		supposte 3 B.	230
		supposte 6 A.	570
		supposte 6 B.	320
Regredol composto	Dott. C. Lang, Milano	compresse 10	270
Reumaflex	Ist. Bioch. Naz.le, Roma	supposte 10	750
Royalcor	Morgan, Torino	compresse 50	1.200
Sanacor	Bieffe, Firenze	gocce flac. × 15 cc.	600
Sedolo	Vaillant, Milano	fiale 6 × 1,3 cc.	320
Sedogamma	Seafarmaco, Torino	fiale 6 × 2 cc.	300
		supposte 6 × gr. 3	400
Seibion 300	Bracco, Milano	fiale 3 × 2 cc. × 300 mg.	400
Sintotiamina	Sintexfarm, Milano	discoidi 30	680
Sonibon	Garos Italiana, Roma	compr. 4 distr. autom.	180
		comp. 6 distr. autom.	250
		compr. 4 in busta con stagn.	160
		compr. 6 in busta con stagn.	220
		compr. 4 alla rinfusa	150
		compr. 6 alla rinfusa	210
Streptomicina Solfato	Importex Chimici Farmac., Trieste	1 flac. da gr. 5 + fiala solvente	540
Sulfachinol K B	Sparto, Perugia	confetti 30 × g. 0,80	510
Sulfadren	Crovis, Milano	compresse 12	440
Sulfoligon	Farmaceutici E. Coli, Lucca	supposte 6 A.	500
		supposte 6 B	360
Superanemol	Biagini, Pisa	fiale 6 × mcg. 500	630
		fiale 6 × mcg. 1000	1.080
		fiale 3 × mcg. 5000	2.000
		fiale 6 × mcg. 5000	4.000
		fiale 6 × 2 cc. × 100 mcgr.	300
Superpirina	Lampugnani Farmaceutici, Milano	compresse 12	550
Talofen	Pierrel, Milano	supposte 6 × mg. 50	300
		confetti 30 × mg. 100	750
		fiale 6 × 2 cc. × mg. 50	320
		fiale 6 × 2 cc. × mg. 100	360
Tawasan	Washington, Milano	compresse 10 × 33 mg.	240
Termobalsamo Albo	Bottino, Torino	pomata gr. 35	430
Timopulmin	Terapeutica Lombarda, Milano	supposte 10 A. × mgr. 100	495
		supposte 10 B. × mgr. 50	450
Tio-Beta	Firma, Firenze	confetti 30	720
Tiognaciclin	IFAR Ist. Farm. Arco, Firenze	compresse 10	510
Tiopirin	Farge, Genova	6 supposte A.	470
		6 supposte B.	340
Tiotiamina	Saita, Milano	fiale 5 × 2 cc. da mg. 50	285
		fiale 5 × 2 cc. da mg. 100	350
Tollibis	Marco Viti, Milano	supposte 4 A. × gr. 1	800
		supposte 4 B. × gr. 0,5	470
Trefo-Sit con sulfamide	S.I.T., Mede (Pavia)	polvere × gr. 10	240
Tricetina già Pibiclor	Osfa, Milano	supposte 4 A.	1.290
		supposte 4 B.	720
Triclorazil	Ist. Bioch. Naz., Roma	compresse 25	630
Tricloretic	I.R.F.I., Milano	compresse 25 × mg. 2	400
		compresse 25 × mg. 4	630
Trisulfaciclina	Ind. Galenica Ital., Paderno Dugnano (Milano)	sciroppo flacone × 60 cc.	600
Tuelvin 500	Ist. Farmacobiolog. Fiorent., Firenze	fiale 5 × 2 cc. × mgr. 25	500
Ultracortenol Vioformio	Ciba, Milano	crema tubo × 20 gr. al 0,25%	1.200
		unguento tubo gr. 20 al 0,25%	1.200
Uniplus	F. Angelini, Az. Chim. Riunite, Ancona	supposte 10 A.	1.230
		supposte 10 B.	830
Vaccino vivo endonasale contro la pseudo peste dei polli - uso vete	Ist. Sper. Zooprof. Lombardia e Emilia, Brescia	1000 dosi	6.000
Vasadil	Stevens, Roma	compresse 25 × 100 mgr.	960
Vitamina C. Yatros	Yatros, Torino	fiale 6 × 5 cc. × 500 mgr.	420

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Wormacyl	Morgan, Torino	compresse 50	600
Xanturenasi	Falorni, Firenze	fiale 3 liofilizz. + 3 fiale solvente	630
Xylocaina	Astra, Milano	flacone × 50 cc. 0,5%	640
		flacone × 100 cc. 0,5 %	970
		flacone × 50 cc. 2%	740
		flacone × 100 cc. 2 %	1.095
		epinephrine speciale flacone × 50 cc. 2 %	740
		epinephrine normale 50 tubo flaconcini × 1,8 cc. 2 %	2.865
		epinephrine speciale 50 tubo flaconcini × 1,8 cc. 2 %	2.865

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle nuove confezioni, per le quali i prezzi avranno decorrenza dalla data in cui il Ministero della sanità avrà provveduto alla registrazione.

(7256)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova è vacante la seconda cattedra di « Analisi matematica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7518)

Vacanza della cattedra di « Istologia ed embriologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Camerino, è vacante la cattedra di « Istologia ed embriologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7526)

Vacanza della cattedra di « Elettrotecnica » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Elettrotecnica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7531)

Vacanza della seconda cattedra di « Statistica » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Statistica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7532)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 novembre 1962 « Approvazione della deliberazione adottata in data 24 ottobre 1962 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernente la nuova tariffa dei premi e relative modalità di applicazione » pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 10 novembre 1962:

a pag. 7 prima colonna, classificazione 3251, primo rigo, in luogo di: « Opere realizzate senza lavori... », leggasi: « Opere realizzate *con* lavori... »;

classificazione 3252, primo rigo, in luogo di: « Opere realizzate con lavori... » leggasi: « Opere realizzate *senza* lavori... »;

a pag. 12, seconda colonna, nella colonnina della classificazione, in luogo di: 7233, leggasi. *7133;* in luogo di: 7262, leggasi: *7162*.

(7499)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14526 in data 15 dicembre 1962 la gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano, affidata al dott. Marcello D'Amico è stata prorogata fino al 20 febbraio 1963.

(7453)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di amicizia fra l'Italia e la Somalia e scambio di Note, concluso a Mogadiscio il 1° luglio 1960.

Il 20 dicembre 1962, in base ad autorizzazione disposta con la legge 1° febbraio 1962, n. 367, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di amicizia fra l'Italia e la Somalia e scambio di Note, concluso a Mogadiscio il 1° luglio 1960.

In conformità all'art. 6 il suddetto Trattato è entrato in vigore il 20 dicembre 1962.

(7502)

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione consolare tra l'Italia e la Somalia, conclusa a Mogadiscio il 1° luglio 1960.

Il 20 dicembre 1962, in base ad autorizzazione disposta con la legge 1° febbraio 1962, n. 367, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione consolare tra l'Italia e la Somalia, conclusa a Mogadiscio il 1° luglio 1960.

In conformità all'art. 36, la suddetta Convenzione è entrata in vigore il 20 dicembre 1962.

(7503)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica fra l'Italia e la Somalia e scambio di Note, concluso a Mogadiscio il 1° luglio 1960.

Il 20 dicembre 1962, in base ad autorizzazione disposta con la legge 1° febbraio 1962, n. 367, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica fra l'Italia e la Somalia e scambio di Note, concluso a Mogadiscio il 1° luglio 1960.

In conformità all'art. 26, il suddetto Accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 1962.

(7504)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo sui servizi aerei fra l'Italia e la Somalia, concluso a Mogadiscio il 1° luglio 1960.

Il 20 dicembre 1962, in base ad autorizzazione disposta con la legge 1° febbraio 1962, n. 367, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo sui servizi aerei fra l'Italia e la Somalia, concluso a Mogadiscio il 1° luglio 1960.

In conformità all'art. 10, il suddetto Accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 1962.

(7505)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 475;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo particolare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

Il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alla signorina Mokoto Ishii.

Roma, addì 5 dicembre 1962

Il Ministro: Bosco

(7506)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni medica ed esaminatrice dei concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le qualifiche di stampatore e patinatore di medaglie, di attrezzista meccanico od utensilista, di elettricista circuitista elettrico, di pantografista, di trafilatore e di tornitore in metalli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 7 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1962, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 105, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67: concorso a due posti di stampatore e patinatore di medaglie; concorso a due posti di attrezzista meccanico od utensilista; concorso ad un posto di elettricista circuitista elettrico; concorso ad un posto di pantografista; concorso a due posti di trafilatore e concorso a due posti di tornitore in metalli;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati ai concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: 2 posti di stampatore e patinatore di medaglie; 2 posti di attrezzista meccanico od utensilista; 1 posto di elettricista circuitista elettrico; 1 posto di pantografista; 2 posti di trafilatore e 2 posti di tornitore in metalli, indetti con decreto ministeriale 7 agosto 1962, è costituita, a norma dell'articolo 5 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca;

Membri:
Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;
La Vigna dott. Eugenio, maggiore medico presso il Comando generale della Guardia di finanza.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai concorsi di cui al precedente art. 1, sono costituite, a norma dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 7 agosto 1962, le seguenti Commissioni:

concorsi a due posti di stampatore e patinatore di medaglie e ad un posto di pantografista:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca;

Membri:
Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca;
Giampaoli cav. Pietro, incisore principale della Zecca.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

concorsi a due posti di attrezzista meccanico od utensilista e a due posti di tornitore in metalli.

Resta ferma la Commissione precedente con la sola sostituzione del secondo membro Giampaoli cav. Pietro con il capotecnico principale Girlanda cav. Mario;

concorsi ad un posto di elettricista circuitista elettrico e a due posti di trafilatore.

Resta ferma la Commissione precedente con la sola sostituzione del secondo membro Giampaoli cav. Pietro con il capotecnico principale Egidi cav. Aldemando.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1962
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 137

(7455)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ottantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1962, registro n. 11, foglio n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 26 giugno 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ottantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, tra il personale che trovasi ininterrottamente in servizio dal almeno un quinquennio con rapporto stabile di impiego presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ottantacinque posti di vice esperto nel ruolo tecnico della agricoltura, carriera di concetto, indetto con il decreto citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Tomassini dott. Zeno, ispettore generale.

Componenti:
Leone prof. Giuseppe, ordinario di agronomia nell'Istituto tecnico agrario di Roma;
Benucci prof. Vinicio, ordinario di patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Bagnoregio;
Di Martino dott. Vittorio, ispettore capo;
Mozzetti dott. Egidio, ispettore superiore.

Segretario:
Perrone dott. Cosimo, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1962
Registro n. 23 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 212. — ANGELINI

(7510)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.

Con decreto del veterinario provinciale di Mantova 13 dicembre 1962, n. 794, è stata così costituita la Commissione giudicatrice del concorso per la copertura delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1961:

Presidente:
Austria dott. Alfredo;

Membri:
Bucalo dott. Fedele, veterinario provinciale;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Gastaldi dott. Luigi, veterinario comunale.

Segretario:
Fichera dott. Aldo, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto, ed avrà la sua sede in Mantova.

(7457)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 816 in data 2 marzo 1962 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Senigallia;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 3981, del 6 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261, del 16 ottobre 1962;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 21 luglio 1934, n. 1265, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario indicato in premessa:

1. Ceresi dott. Paolo . . . . punti 141,355 su 200
2. Salciarini dott. Luigi . . . » 118,066 »
3. Cotugno dott. Domenico . . . » 113,100 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ancona, addì 15 dicembre 1962

Il medico provinciale: BALICE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Senigallia;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè l'art. 37 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sig. Ceresi dott. Paolo è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Senigallia.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che, in caso contrario, verrà considerato rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ancona, addì 15 dicembre 1962

Il medico provinciale: BALICE

(7419)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 2673 Div. 3ª San., del 20 marzo 1956, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1955;

Visti gli atti del procedimento del concorso adottati dal prefetto sucessivamente all'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1961, col quale venne accolto il ricorso del concorrente

dott. Massaglia Emilio avverso il decreto del Prefetto 3 luglio 1959, n. 15152, di approvazione della graduatoria del suddetto concorso;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1023/60, del 26 gennaio 1961;

Visto il proprio decreto n. 228/Vet. del 22 marzo 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Giordano Michele	punti	53,964	su 100
2. Giamporcaro Sergio	»	52,287	»
3. Bo Lorenzo	»	51,429	»
4. Mangone Renzo	»	49,586	»
5. Arpellino Giuseppe	»	49,478	»
6. Massaglia Emilio	»	48,886	»
7. Avedano Evasio	»	47,204	»
8. Curto Remo	»	46,593	»
9. Garesio Giacomo	»	46,183	»
10. Parodi Giuseppe	»	46,089	»
11. Segalini Enrico	»	44,560	»
12. Tizzoni Ernesto	»	44,391	»
13. Cassinelli Felice	»	44,125	»
14. Masini Giampiero	»	43,667	»
15. Faini Franco	»	43,625	»
16. Mattavelli Francesco	»	43,125	»
17. Lupi Giampietro	»	43,085	»
18. Calcagno Carlo	»	42,765	»
19. Chiriotti Pietro	»	42,633	»
20. Sansoè Domenico	»	42,207	»
21. Beccaris Enrico	»	41,908	»
22. Sacco Federico	»	40,677	»
23. Maccario Italo	»	39,820	»
24. Fornaciari Remo	»	39,810	»
25. Caresana Domenico	»	39 —	»
26. Ferrarini Brenno	»	38,500	»
27. Salto Angelo	»	36,625	»
28. Zini Ciro, coniugato	»	36,500	»
29. Massocco Pietro	»	36,500	»
30. Vallero Aldo	»	35,140	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Asti e dei Comuni interessati.

Asti, addì 14 dicembre 1962

Il veterinario provinciale: NOTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1104/Vet., in data 14 dicembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1955;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni, in ordine di preferenze, delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 26 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti concorrenti, risultati idonei al concorso di cui alla premessa secondo l'ordine della graduatoria, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria indicata a fianco di ciascuno:

1) Giordano Michele: Piovà Massaia, Cerreto, Passerano Marmorito;

2) Giamporcaro Sergio: Vesime, Cessole, Loazzolo, Olmo Gentile Roccaverano, San Giorgio Scarampi;

3) Bo Lorenzo: Cocconato, Aramengo, Moransengo, Tonengo;

4) Mangone Renzo: Montiglio, Colcavagno, Cunico, Robella, Scandeluzza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Asti e dei Comuni interessati.

Asti, addì 14 dicembre 1962

Il veterinario provinciale: NOTARI

(7496)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8950/679 in data 4 dicembre 1961, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli e per esami ai posti di ufficiale sanitario per i sottoelencati Consorzi:

1) Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Amministrazione provinciale di Bologna;
Comune capo consorzio: Fontanelice.

2) Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Monterenzio e Amministrazione provinciale di Bologna;
Comune capo consorzio: San Lazzaro di Savena.

3) Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte San Pietro e Amministrazione provinciale di Bologna;
Comune capo consorzio: Casalecchio di Reno;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 4245/785, in data 12 maggio 1962, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 23 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in premèssa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Ippolito Aldo	punti	151,471	su 200
2. Romano Giancarlo	»	145,317	»
3. Frangipane Renzo	»	132,400	»
4. Franci Aroldo	»	124,060	»
5. Cenni Paolo	»	122,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio, a quello dei Comuni componenti i consorzi ed all'albo dell'Amministrazione provinciale di Bologna.

Bologna, addì 15 dicembre 1962

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13373/925, in data 15 dicembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli e per esami a posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e di profilassi, bandito con decreto n. 8950/679 in data 4 dicembre 1961;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 24 e 25 e seguenti del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ufficiali sanitari dei Consorzi di vigilanza igienica e di profilassi a fianco di ognuno indicato:

1) Ippolito Aldo: Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte San Pietro e Amministrazione provinciale di Bologna;

Comune capo consorzio: Casalecchio di Reno;

2) Romano Giancarlo: Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Monterenzio e Amministrazione provinciale di Bologna;

Comune capo consorzio: San Lazzaro di Savena;

3) Frangipane Renzo: Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Amministrazione provinciale di Bologna;

Comune capo consorzio: Fontanelice.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

I predetti ufficiali sanitari dovranno assumere servizio al rispettivo Consorzio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina. L'ufficiale sanitario che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine predetto, è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio, a quello dei Comuni componenti i consorzi ed all'Albo dell'Amministrazione provinciale di Bologna.

I sindaci dei comuni di Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena e Fontanelice, nella loro qualità di presidenti dei rispettivi Consorzi, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Bologna, addì 15 dicembre 1962

Il medico provinciale: MARENZI

(7497)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10231 in data 30 dicembre 1961, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto presidenziale n. 854 che modifica l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera c);

Viste le designazioni del prefetto e le terne proposte dal competente Organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Sessa dott. Luigi, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lombardo dott. Antonino, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria;

Coppo dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario:

Catalani dott. Achille, consigliere 3ª classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 13 dicembre 1962

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(7495)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.